

Roma 29 novembre 2007
Prot. 714

cdaa/

CIRCOLARE N. 123 / 2007
AGLI ENTI ASSOCIATI

FINANZIAMENTI

→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

OGGETTO

Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 159/2007

Il 27 novembre il Senato ha ratificato il testo del DL 159 approvato dalla Camera con modificazioni il 22 novembre (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale).

Riassumiamo i contenuti che interessano il settore dell'edilizia residenziale pubblica e l'attività degli enti associati (gli articoli richiamati sono quelli del testo con le modificazioni al testo approvato dalla Camera).

Articolo 21

Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici

(comma 1) E' previsto lo stanziamento di 550 milioni di euro per affrontare il segmento critico del fabbisogno abitativo attraverso un programma straordinario di edilizia residenziale pubblica destinato ai comuni capoluogo di provincia e quelli delle area ad alta tensione abitativa con procedure amministrative rapide.

Il programma finanzierà interventi finalizzati prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, **non assegnati**, nonché all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di nuovi alloggi.

Gli alloggi che saranno messi a disposizione attraverso il programma triennale, sono destinati ai conduttori con reddito familiare inferiore a 27mila euro, che siano o abbiano nel nucleo familiare persone ultra sessantenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, non in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo nella regione di residenza, sottoposti a procedure sfratto per di finita locazione e non per morosità.

Il programma straordinario dovrà inoltre essere attuato in ottemperanza alla normativa europea e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia.

(comma 2-3) Il programma straordinario sarà avviato attraverso un decreto (ministero delle infrastrutture di concerto con il ministero della solidarietà sociale) attuativo che definirà le modalità di erogazione e la ripartizione dei finanziamenti sulla base di un elenco di interventi prioritari e immediatamente realizzabili elaborato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.

Il decreto attuativo, delle cui bozza abbiamo dato notizia con la circolare 112/2007, è alla firma dei ministri ed prossima la pubblicazione. Non appena disponibile, trasmetteremo agli Associati il decreto invitandoli a verificare gli elenchi degli interventi di loro pertinenza e ad attivarsi immediatamente per garantire la cantierabilità degli stessi.

(comma 4) L'articolo 2 destina l'1% dei fondi per la costituzione dell'osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative.

(comma 4-bis) Inoltre al comma 4-bis viene inserito l'obbligo, per tutti i gestori dell'edilizia residenziale pubblica, di rendere visibili le loro banche dati sia dal pubblico che dall'amministrazione finanziaria. Per ottemperare a tale obbligo non sono previsti finanziamenti.

Articolo 21-bis

Rifinanzia i Contratti di quartiere 2 attraverso le risorse stanziata e non utilizzate originariamente destinate ai programmi costruttivi di cui all'articolo 18 del DL 152/1991 convertito in legge 203/1991.

(comma 1) Le risorse non impegnate sono stimate in circa 240 milioni di euro (di cui 60 milioni destinati al finanziamento della ricostruzione post terremoto in Molise e Puglia) e andranno a finanziare le proposte di già ritenute idonee nelle graduatorie delle Regioni e non ammesse al precedente finanziamento.

(comma 2) Modalità di ripartizione delle risorse, quota di cofinanziamento regionale e individuazione delle proposte da finanziare saranno oggetto di un decreto ministeriale d'intesa con la conferenza unificata.

(comma 4) Nel caso in cui le Regioni abbiano finanziato con propri fondi tutte le proposte in graduatoria, potranno utilizzare le risorse per finanziare nuovi programmi con caratteristiche analoghe a quelle richieste dai Contratti di quartiere.

Articolo 41

Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa

Il ministero dell'Economia, di concerto con quelli delle Infrastrutture e della Solidarietà sociale costituisce tramite l'Agenzia del demanio una apposita società per promuovere la formazione di strumenti finanziari immobiliari a totale o parziale partecipazione pubblica per l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, la realizzazione di immobili a uso abitativo anche con l'utilizzo, d'intesa con regioni ed enti locali, di beni dello Stato o altri soggetti pubblici.

Per il 2007 la legge di conversione ha ridotto il finanziamento previsto a 100 milioni di euro.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Arch. Venanzio Gizzi



Allegati:

Testo del DL 159 approvato dalla Camera con modificazioni il 22 novembre 2007 e ratificato dal Senato il 27 novembre 2007.

(articoli: 21, 21-bis, 42)